



Provincia di Forlì-Cesena

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2021, il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 10:45, in modalità Videoconferenza, il Presidente Fratto Gabriele Antonio con la partecipazione del Segretario Generale Guida Ennio ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

DECRETO N° 87

COMUNE DI CESENA - VARIANTE AL PRG 2000 – 2/2021 – RISOLUZIONE ACCORDO EX ART.11 DELLA L.241/90 SOTTOSCRITTO IN DATA 11/04/2016 CON “SAN GIORGIO IMMOBILIARE S.R.L.” ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 41 DELLA EX LR N. 20/2000 E SS.MM.II. CON LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 21 DELLA LR N. 47/1978 E SS.MM.II.”

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dall'Arch. Alessandra Guidazzi, Responsabile del procedimento;

RITENUTO di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come disposto nel successivo dispositivo;

CONSIDERATO CHE la proposta di provvedimento è corredata dal prescritto parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come da parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

RITENUTO di dover provvedere in merito

DECRETA

1. DI APPROVARE l'allegata proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificata;

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di assicurare la continuità della funzionalità dei Servizi dell'Ente, ai sensi dell'art.11, comma 6 dello Statuto provinciale.

PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la richiesta del Comune di Cesena relativa alla “*Variante al P.R.G. 2000 – 2/2021 – Risoluzione Accordo ex art.11 della L.241/90 sottoscritto in data 11/04/2016 con “San Giorgio Immobiliare S.r.l.” Adozione ai sensi dell’art. 41 della ex L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. con le procedure di cui all’art. 21 della L.R. n. 47/78 e ss.mm.ii.*”, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale **in data 28/04/2021** ed assunta al **prot. prov.le n. 10257** di pari data volta a richiedere a questa Amministrazione i seguenti pareri di competenza:

- *Formulazione osservazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della ex LR 47/2008 e ss.mm.ii.*

VISTA la nota prot. prov.le n. 11039 del 05/05/2021 con la quale il Dirigente del Servizio ha conferito la delega per rappresentare la Provincia di Forlì-Cesena per le competenze relative al procedimento in oggetto;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale ha inviato **per conoscenza** a questa Provincia le seguenti comunicazioni:

- “*rettifica dei termini del procedimento*” assunta al **prot. prov.le n. 21490 del 29/09/2020**;
- “*conferma di interesse a modificare la destinazione urbanistica*” da parte della ditta proponente assunta al **prot. prov.le n. 23353 del 20/10/2020**;
- “*schema di accordo per la risoluzione consensuale*” assunta al **prot. prov.le n. 27298 del 27/11/2020**;
- “*Delibera di approvazione schema di accordo di risoluzione e di adozione della variante al PRG*” assunta al **prot. prov.le n. 8357 del 08/04/2021**;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- l'Amministrazione Comunale, con nota assunta al **prot. prov.le n. 10257 del 28/04/2021** ha inviato a questa Provincia comunicazione di “*Indizione conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona art.14-ter L.241/1990*”, richiesto il “*parere da rendere in Conferenza dei servizi*” e inviata copia degli elaborati della Variante Urbanistica;

- l'Amministrazione Comunale, con nota assunta al **prot. prov.le n. 11109 del 06/05/2021** ha integrato volontariamente la pratica in oggetto con la seguente dichiarazione:

- Per la modifica urbanistica proposta dalla presente variante, comportante trasformazione dell’uso del suolo da area edificabile ad ambito rurale, non si provvede alla verifica delle caratteristiche geologico-geomorfologiche locali ai fini dell’espressione del parere di competenza della Provincia ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, in quanto la nuova destinazione urbanistica non comporta capacità edificatoria.

PRESO ATTO CHE la documentazione relativa alla Variante Urbanistica in oggetto è stata posta in deposito, a libera visione del pubblico, presso il Settore Governo del Territorio - Servizio Associato e Urbanistica e pubblicato sul BURERT a decorrere a decorrere dal 28/04/2021 per 30 gg. consecutivi come dichiarato dal Comune di Cesena con nota acquisita per conoscenza in data 03/05/2021 al prot. prov.le n. 10716 e nota acquisita in data 06/05/2021 al prot. prov.le n. 11109, e che gli elaborati di adozione sono pubblicati e consultabili al seguente link:

<http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPPagina/47040>;

VISTI gli elaborati relativi procedimento in oggetto acquisiti **in data 28/04/2021 al prot. prov.le n. 10257** di pari data come di seguito specificati:

- *Allegato A Relazione;*
- *Allegato B Norme di Attuazione PSI - stralcio dell'art.53 bis;*
- *Allegato C Stralcio cartografico delle Tavola dei Sistemi PS 2.1.- Stato Vigente e Stato Modificato;*
- *Allegato D Stralcio cartografico delle Tavole dei Servizi PG 2.6 - Stato Vigente e Stato Modificato;*
- *Allegato E Stralcio cartografico della Scheda delle Aree di Trasformazione PG 5.3 - Stato Vigente e Stato Modificato;*
- *Delibera consiliare n. 21 del 25/03/2021, esecutiva dal 12/04/2021;*
- *Allegato I - Schema atto risoluzione accordo*

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 06/02/2014, è adottata la variante specifica al PRG, denominata n. 1/2014, inerente disposizioni di salvaguardia territoriale ed urbanistica nel periodo di redazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali e recepimento di prescrizioni cogenti di cui alla LR 15/2013, ai sensi dell'art. 41 della LR n. 20/2000 e ss.mm.ii. e con le procedure di cui all'art. 21 della LR n. 47/1978 e ss.mm.ii., con la quale si prevedeva la modifica della destinazione urbanistica di alcuni comparti di trasformazione da AT (area di trasformazione) a zona agricola, previsioni rivelatesi sovradimensionate rispetto alle reali esigenze insediative, così da essere solo in minima parte realizzate ed in fase di realizzazione;
- in data 23/04/2013 è sottoscritto l'accordo di programma preliminare riguardante la variante urbanistica di diverse aree comprese nel territorio comunale con la previsione della cessione a titolo gratuito a favore del Comune di 44 unità immobiliari da destinare ad alloggi sociali da parte di soggetti privati che avevano manifestato interesse alla iniziativa a seguito di avviso pubblicato in data 11/05/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25/02/2016 il procedimento previsto con l'accordo preliminare del 23/04/2013 risulta concluso, non procedendo alla sottoscrizione dell'accordo definitivo per rinuncia della maggior parte dei soggetti proponenti con il conseguente venir meno dei requisiti di urgenza e di rilevante interesse pubblico dell'iniziativa;

- uno dei soggetti privati firmatari dell'accordo preliminare, San Giorgio Immobiliare Srl, aveva comunque espresso la volontà di raggiungere un accordo definitivo, modificando il progetto urbanistico a suo tempo proposto, al fine di potere acquisire un positivo parere da parte di ARPAE;
- con nota del 03/07/2015, osservazione n. 71 PGN 58697 la ditta presenta osservazione alla variante n. 01/2014, II° pubblicazione, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 09/04/2015;
- con successiva nota del 10/11/2015 PGN 0097094/35, integrata in data 29/12/2015 PGN 115138, la ditta presenta una ulteriore osservazione all'accordo preliminare;
- con tale osservazione la ditta, a fronte della conferma della cessione gratuita all'Amministrazione comunale di 7 alloggi per una SUL di 540 mq, propone che le aree di proprietà, già comprese nel comparto produttivo 10/03 AT4a, siano perimetrate in un comparto con funzioni residenziali, commerciali e di servizio sportivo e le relative dotazioni di spazi e funzioni pubbliche;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2016 la proposta della San Giorgio Immobiliare Srl è accolta, ed approvato lo schema di accordo, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, accessivo ed integrativo al provvedimento di approvazione della variante 01/2014, in considerazione dell'interesse del Comune all'acquisizione a titolo gratuito di unità immobiliari da destinare ad alloggi sociali, scopo che coincideva con gli obiettivi contenuti nell'allora programma di mandato;
- in data 11/04/2016 l'accordo di cui sopra è sottoscritto e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17/03/2016, è approvata la variante 1/2014, tra le cui previsioni vi è quella di un'area di trasformazione residenziale integrata con usi ricreativi, sportivi, commerciali con previsione di una medio piccola struttura di vendita alimentare e di un'area cuscinetto rispetto all'insediamento produttivo esistente, per attrezzature sportive e la realizzazione dei seguenti interventi di interesse pubblico:
 - circonvallazione nord della frazione, allargamento/adeguamento della Via Calabria;
 - realizzazione di un'area verde di filtro fra il cimitero ed il nuovo insediamento;
 - realizzazione e cessione gratuita al Comune di 540 mq di alloggi sociali con area pertinenziale (Se) di almeno 750 mq;
- la capacità edificatoria assegnata all'insediamento è pari a 19.220 mq di SUL complessiva, dei quali 13.220 mq residenziali, 1.000 mq polifunzionali/commerciali, 5.000 mq sportivo-ricreativi;
- la modalità di attuazione del comparto prevede l'approvazione di piano attuativo di iniziativa privata;
- la Soc. San Giorgio Immobiliare Srl presenta in data 27/03/2018, con nota assunta al PGN 0036308/351, istanza di approvazione del piano urbanistico attuativo per l'area di cui sopra;
- l'istanza risulta incompleta e la documentazione tecnica necessaria sarà prodotta in data 02/01/2020, a seguito di numerose proroghe del termine per le integrazioni richieste dalla ditta;

CONSTATATO CHE:

- la ditta attuatrice ha proposto al Comune di Cesena di risolvere in via bonaria l'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 11 della L.241/1990, mediante nota acquisita al protocollo comunale in data 01/07/2020 PGN 78551, richiedendo la modifica della attuale previsione urbanistica, il contestuale svincolo della fideiussione prestata e la eventuale cancellazione della trascrizione dell'atto nei pubblici registri e ciò in considerazione dei differenti interessi rispetto al patrimonio immobiliare della attuale proprietà, costituita da Crédit Agricole Italia SPA, socio unico della San Giorgio Immobiliare Srl;
- in data 20/10/2020 la suddetta società ha inoltre chiesto di poter modificare la destinazione prevista dal PRG per i terreni interessati dal comparto in "territorio rurale, ambito della pianura centuriata" a seguito della risoluzione dell'accordo;
- il procedimento di approvazione del piano attuativo di iniziativa privata è stato pertanto interrotto, essendo venuto meno l'impulso della proprietà alla attuazione;

RICHIAMATI:

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (*PTPR*), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (*PRIT*), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1322 del 22/12/1999 e successiva variante generale adottata con Delibera n. 214 del 10/07/2019 dall'Assemblea Legislativa;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (*PTA*), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (*PSRI*) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (*PAI*) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);
- Piano Territoriale Regionale (*PTR*), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (*PRGR*), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;
- Piano aria integrato regionale (*PAIR 2020*), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 115 del 11 aprile 2017;

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (*PIAE*) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (*PTCP*) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006, sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010 e successiva variante predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

le principali Leggi e Regolamenti di Governo del Territorio:

- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii. *“Fondamentale”*;
- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 e ss.mm.ii. *“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici”*;
- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 e ss.mm.ii. *“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382”*;
- il DPR 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la LR 30 luglio 2015 n. 15 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la LR 19 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii. *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”*;
- la Circolare Regionale prot PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante *“Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli enti territoriali”*;

RICHIAMATO INOLTRE CHE il Comune di Cesena è dotato di Piano Regolatore Generale (*PRG*) approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art.14 della LR 47/1978 e ss.mm.ii. con deliberazioni n. 55283/348 del 29/07/2003, n. 22633/95 del 29/03/2005 e n. 165/41709 del 08/05/2007 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO INFINE CHE:

- ai sensi dell'art. 4, comma 4 della LR 24/2017 nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio (quindi entro il 01/01/2022), nelle more dell'approvazione del nuovo PUG, i Comuni possono avviare ed approvare i procedimenti relativi a varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;

- sulle varianti specifiche la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (ex parere art. 13 della L 64/1974) nell'ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia stessa nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.Lgs. 4/2008, la variante urbanistica in oggetto è sottoposta alla "*Verifica di assoggettabilità a VAS*" di cui all'art. 12 del novellato D.Lgs. 152/2006;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, individuata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione comunale in seno alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/03/2021 ha:

- dichiarato che la variante, determinando una sostanziale riduzione del dimensionamento sia polifunzionale che residenziale, non necessita della verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- e precisato quanto segue:

- l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di assumere provvedimenti volti al governo delle trasformazioni urbanistiche, alla salvaguardia del territorio ed al contenimento del consumo del suolo, nel periodo di redazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali, con l'obiettivo di ridurre la pressione insediativa sul territorio non urbanizzato;
- tale volontà si è configurata anche nella considerevole riduzione del numero dei comparti di trasformazione previsti dal vigente PRG ancora non attuati e promuovendo politiche di riqualificazione e di rigenerazione urbana;
- la realizzazione dell'edificio in espansione, previsto dall'accordo di cui sopra relativo all'area in località San Giorgio, via Cerca-Via Calabria, non sia in linea con gli obiettivi della LR 24/2017;
- la previsione insediativa approvata nel 2016 trovava fondamento nell'accordo con cui il privato si impegnavano alla realizzazione e cessione di alloggi sociali ma che non ha avuto alcuna attuazione;
- per quanto l'impegno alla realizzazione dell'edificio destinato ad housing sociale sia garantito da una fidejussione che copre l'importo presunto per la realizzazione dell'intervento, con esclusione delle opere necessarie alla urbanizzazione del comparto, l'escussione della somma di 1.088.000 €, cifra molto elevata, è foriera di un probabile contenzioso con esito incerto, considerato che l'impegno era comunque collegato alla trasformazione urbanistica del comparto di fatto neppure avviata;

- una risoluzione consensuale dell'accordo consente di eliminare una previsione edificatoria in coerenza con le strategie che l'amministrazione si è data fin dalle linee di mandato e comunque oggi sovradimensionata rispetto alle esigenze abitative della frazione;

VERIFICATO, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 14, comma 2, della LR 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - o l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - o la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - o la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - o l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - o il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

CONSIDERATO quanto sin ora esposto si esprime sul procedimento in oggetto il seguente parere:

A) Osservazioni ai sensi dell'ex art. 15 della LR 47/1978 e ss.mm.ii.;

Precisato che gli obiettivi fondanti la LR n. 24 del 21/12/2017 possono riassumersi come di seguito:

- a) il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile;
- b) la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia;
- c) la tutela e la valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano e alla conservazione della biodiversità;
- d) la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;

Dato atto che la modifica proposta di fatto consiste nello stralcio di un comparto attuativo e nella restituzione del terreno al territorio agricolo in coerenza con gli obiettivi primari come sopra riportati della LR 24/2017 e ss.mm.ii..

Si ritiene, la modifica proposta, una mera anticipazione di quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 4 della summenzionata Legge Regionale urbanistica che dispone la decadenza di tutte previsioni in espansione (fuori dal Territorio Urbanizzato) ad esclusione di quelle per le quali entro il 01/01/2022 siano stati avviati i percorsi di immediata attuazione, regolati dall'art 4 (cioè attraverso gli ordinari strumenti attuativi, oppure quelli attraverso il procedimento speciale fondato sulla delibera di indirizzi e gli accordi operativi o i permessi di costruire convenzionati).

DATO ATTO CHE relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90, e ss.mm.ii. che non sussistono, nei confronti del Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

DATO ATTO INFINE CHE il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Cesena di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

PROPONE

per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito Decreto presidenziale che disponga quanto segue:

1. DI ESPRIMERE in riferimento alla *“Variante al P.R.G. 2000 – 2/2021 – Risoluzione Accordo ex art.11 della L.241/90 sottoscritto in data 11/04/2016 con “San Giorgio Immobiliare S.r.l.” Adozione ai sensi dell’art. 41 della ex LR n. 20/2000 e ss.mm.ii. con le procedure di cui all’art. 21 della LR n. 47/1978 e ss.mm.ii.”* del Comune di Cesena le competenze provinciali come di seguito specificato:

- in relazione al parere **ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della ex LR 47/1978 e ss.mm.ii. nessuna osservazione considerando quanto proposto una mera anticipazione delle disposizioni del comma 7 art. 4 della LR 24/2017 e ss.mm.ii.;**

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Cesena ed al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente-Provvvedimenti Organi Indirizzo Politico” del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandra Guidazzi

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme

collegate, come segue:

Il Presidente
Fratto Gabriele Antonio

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Guida Ennio